

Dott. Marco Baccani
Dott. Salvatore Fiorenza
Dott. Ferdinando Ramponi
Dott. Massimo Rho
Dott. Federico Baccani

Dott. Filippo Ramponi
Dott. Stefano Ramponi
Rag. Maurizio Saltini
Dott. Gianni Spagarino
Dott. Alessandro Galliena

20121 Milano
Piazza Cavour, 3
Tel. (+39) 02 764214.1
Fax (+39) 02 76421461
C.F./P.IVA 04420200968
studiobaccani@stbac.net
www.baccanieassociati.it

Milano, 20 gennaio 2022

Ai Gentili Clienti

Loro sedi

Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva per prestazioni di lavoro occasionali

Dal 21 dicembre 2021 i committenti imprenditori hanno l'obbligo di comunicare preventivamente all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolge la prestazione, l'avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale.

In attesa che il Ministero del lavoro provveda ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso per adeguarli alle specifiche necessità di questo nuovo adempimento, la comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali va effettuata, per il momento, esclusivamente attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC) appositamente predisposto per ciascun Ispettorato territoriale il cui elenco è pubblicato nell'allegato alla nota del Ministero del Lavoro n. 29 dell'11.01.2022.

Per tutti i rapporti avviati dopo l'11.01.2022, la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione di lavoro autonomo occasionale eventualmente risultate dalla lettera d'incarico.

La comunicazione dovrà riportare i seguenti contenuti minimi:

- i dati del committente e del prestatore;
- il luogo della prestazione;
- la sintetica descrizione dell'attività di lavoro svolta;

- la data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- l'ammontare del compenso pattuito al momento dell'incarico.

L'annullamento della comunicazione (o la modifica dei dati contenuti nella comunicazione stessa) potrà essere eventualmente effettuata in qualsiasi momento che preceda l'inizio dell'attività del prestatore.

Sono esclusi dall'obbligo della comunicazione prevista dall'art. 14 del TUSL:

- le collaborazioni coordinate e continuative;
- le prestazioni occasionali (Prest.O.) rispetto alle quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali oggetto della apposita disciplina e, in generale, tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, co. 1, lett. 1), del TUIR (es. i riders) rispetto ai quali, dal 1° gennaio 2022, è stata introdotta una speciale disciplina secondo la quale la comunicazione "è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro".

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista l'applicazione una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Cordiali saluti

Studio Baccani e Associati
Associazione Dottori Commercialisti